

N. 00327/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00817/2010 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 817 del 2010, proposto da:  
Circolo Legambiente Volontariato di Cairo Montenotte e  
Valbormida, Associazione "Energie Rinnovabili Vallebormida",  
Comitato Ambiente Salute Valle Bormida, Nicoletta Gallo ed Enrica  
Tarallo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Sanfelici ed  
Alberto Savatteri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.  
Federico Cinquegrana in Genova, via Galata, 6/4 F;

*contro*

- Provincia di Savona, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Piscitelli,  
con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Saffi 7/2;
- Comune di Cairo Montenotte, non costituito in giudizio;
- Asl n. 2 - Savonese, non costituita in giudizio;
- Regione Liguria, non costituita in giudizio;

- A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure), rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giorgio Pizzorni, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX Settembre 14/31;

*nei confronti di*

Italiana Coke s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto Mazzitelli, Alberto Quaglia e Paolo Gaggero, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Genova, via Roma 3/9;

*per l'annullamento*

dell'atto dirigenziale di autorizzazione della Provincia di Savona, Settore difesa del suolo e tutela ambientale, 15 gennaio 2010, n. 2010/236, avente ad oggetto l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto I.P.P.C. destinato alla produzione di coke sito in comune di Cairo Montenotte, frazione San Giuseppe, via Stalingrado n. 25.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Savona, dell'A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) e di Italiana Coke s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 l'avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con atto di costituzione ex art. 10 D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, di trasposizione in sede giurisdizionale – a seguito di opposizione - di ricorso straordinario al Capo dello Stato, le organizzazioni Circolo Legambiente Volontariato di Cairo Montenotte e Valbormida, Associazione "Energie Rinnovabili Vallebormida" e Comitato Ambiente Salute Valle Bormida, unitamente alle signore Nicoletta Gallo ed Enrica Tarallo, hanno impugnato il provvedimento dirigenziale della Provincia di Savona 15.1.2010, n. 2010/236, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di produzione di coke di proprietà della controinteressata Italiana Coke s.r.l., ubicato nel comune di Cairo Montenotte, nella frazione San Giuseppe.

A sostegno del gravame hanno dedotto cinque motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 (norme in materia ambientale), modificato con il D. Lgs. 16.1.2008, n. 4 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), art. 4 c. 2, art. 5 c. 1 lett. l bis), art. 6 c. 7, art. 10 c. 2, art. da 20 a 28. Violazione dell'art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione.

E' censurata la mancata sottoposizione della domanda alla verifica di assoggettabilità (screening) al fine di valutare la necessità di applicare

o meno la disciplina in materia di V.I.A. di cui al D. Lgs. 3.4.2006, n. 152.

2. Violazione della direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – IPPC); violazione del D. Lgs. 18.2.2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento agli artt. 3 e 8; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria. 2.a. emissioni. 2.b. torcia generale.

3. Violazione del D. Lgs. 16.1.2008, n. 4 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), art. 181 bis e 183. Violazione della direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – IPPC); violazione del D. Lgs. 18.2.2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento agli artt. 3 e 8; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria (con riferimento al riutilizzo delle melme).

4. Violazione della direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – IPPC); violazione del D. Lgs. 18.2.2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento agli artt. 3 e 8; eccesso di potere per

contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria.

5. Violazione della direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – IPPC); violazione del D. Lgs. 18.2.2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento agli artt. 3 e 8; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria.

Con i motivi dal 2 al 5 lamentano che l'A.I.A. impugnata sarebbe in contrasto, sotto più profili, con le previsioni della direttiva 96/61/CE e del D. Lgs. n. 59/1995, in quanto le soluzioni tecniche individuate nel provvedimento autorizzativo non sarebbero adeguate alla normativa, con riferimento alle così dette migliori tecniche disponibili (o BAT –best available techniques), e ciò con riferimento alle emissioni ed alla torcia generale (secondo motivo), al riutilizzo delle melme (terzo motivo), al sistema di monitoraggio previsto per l'impianto (quarto motivo) e, infine, al riutilizzo delle acque reflue (quinto motivo).

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Savona, l'A.R.P.A.L. – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e la società Italiana Coke s.r.l., controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9.2.1012 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo, giova prendere le mosse dalla constatazione – pacifica in causa – che lo stabilimento di produzione di coke in questione esiste in luogo dal 1936, e che la Italiana Coke s.r.l. ha presentato – proprio in quanto “impianto esistente” - domanda di autorizzazione integrata ambientale secondo il calendario all’uopo stabilito dalla Provincia di Savona, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D. Lgs. 18.2.2005, n. 59, ai fini dell’adeguamento del funzionamento dell’impianto alle disposizioni del medesimo decreto.

Orbene, é noto come la valutazione di impatto ambientale sia preordinata a garantire che gli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio di opere ed interventi sull’ecosistema siano presi in considerazione durante la loro progettazione e prima dell’approvazione dei relativi progetti, o comunque prima della loro realizzazione (art. 4 comma 4 D. Lgs. 152/2006), che deve seguire entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di v.i.a. (art. 26 comma 6 D. Lgs. n. 152/2006).

Proprio per il suo carattere preventivo e anticipato rispetto alla realizzazione della nuova opera od intervento, è stabilito che la v.i.a. sostituisca – ex art. 26 comma 4 D. Lgs. n. 152/2006 - tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie anche per il successivo esercizio dell’impianto, compresa l’autorizzazione integrata ambientale (art. 10 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006,

relativi, rispettivamente, ai progetti di nuove opere od interventi di competenza statale o regionale).

L'autorizzazione integrata ambientale (o IPPC, integrated pollution prevention and control, di seguito AIA), che costituisce l'oggetto del presente giudizio, ha invece ad oggetto precipuo "l'esercizio" di nuovi impianti, la loro modifica sostanziale o il loro adeguamento alle disposizioni sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (art. 5 comma 1 D. Lgs. n. 59/2005).

Dunque, come esattamente rilevato da entrambe le difese dell'amministrazione provinciale e della controinteressata, il motivo muove da un equivoco di fondo: la richiesta di A.I.A., non comportando né una nuova localizzazione dello stabilimento esistente, né la creazione di nuovi impianti, non integra affatto un "progetto" suscettibile di essere preventivamente (id est, prima della sua realizzazione) assoggettato a valutazione di impatto ambientale.

L'attività industriale esercitata dalla Italiana Coke s.r.l. rientra tra quelle indicate dal D. Lgs. n. 152/2006 all'allegato IV (progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano), che, al punto 3 lettera l), contempla per l'appunto le cokerie (distillazione a secco di carbone).

Ciò posto, l'istanza della Italiana Coke s.r.l. non è assoggettata a v.i.a. obbligatoria, sia perché non riguarda un'opera od intervento "di nuova realizzazione", sia perché il sito dello stabilimento non ricade,

neppure parzialmente, all'interno di un'area naturale protetta (art. 6 comma 6 lett. b D. Lgs. n. 152/2006).

Ma è altresì da escludersi che l'istanza fosse assoggettabile a screening ex art. 20 del codice dell'ambiente, relativamente alla verifica circa la necessità della v.i.a..

Tale disposizione assoggetta infatti a screening preliminare i progetti di cui all'allegato IV "secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome", tenuto conto che queste ultime, in forza dell'art. 6 comma 9, possono determinare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

Occorre dunque avere riguardo alla disciplina della legge regionale 30.12.1998, n. 38 (recante disciplina della valutazione di impatto ambientale), la quale, pur assoggettando a v.i.a. – fra gli altri - i progetti di opere od interventi di nuova realizzazione di cui all'allegato 3 (che, al punto 5a, contempla le cokerie), nondimeno esclude espressamente dalla procedura di v.i.a. le modifiche non sostanziali degli impianti, "come definite dalle norme tecniche di cui all'art. 16" (art. 2 comma 5 lett. d).

Ebbene, in forza delle citate norme tecniche regionali per lo screening (approvate con deliberazione G.R. 12.7.2002, n. 752, pubblicata sul B.U.R. Liguria 7.8.2002, n. 32), sono da ritenersi modifiche sostanziali quelle che comportano un aumento della produzione (intesa come media annuale calcolata sugli ultimi tre anni) superiore al 30%.



Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dedotto né altrimenti risulta dagli atti che gli interventi di adeguamento oggetto della richiesta di A.I.A. presentata da Italiana Coke s.r.l. abbiano comportato un aumento della produzione di coke superiore al 30%.

Donde la non assoggettabilità dell'istanza stessa alla procedura di v.i.a., in quanto concernente interventi di modifica non sostanziale dell'impianto già esistente.

Con i motivi dal 2 al 5 i ricorrenti lamentano che l'A.I.A. impugnata sarebbe in contrasto con le previsioni della direttiva 96/61/CE e del D. Lgs. n. 59/1995, in quanto le soluzioni tecniche individuate nel provvedimento autorizzativo non sarebbero adeguate alla normativa, con riferimento alle così dette migliori tecniche disponibili (o BAT – best available techniques), e ciò con riferimento alle emissioni ed alla torcia generale (secondo motivo), al riutilizzo delle melme (terzo motivo), al sistema di monitoraggio previsto per l'impianto (quarto motivo) e, infine, al riutilizzo delle acque reflue (quinto motivo).

In proposito, da un punto di vista generale si osserva che non si rinviene nella normativa di riferimento, sia comunitaria sia nazionale di recepimento, alcuna indicazione tassativa circa specifiche tecniche da adoperare in un dato contesto e in un dato momento, lasciando ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione procedente, naturalmente sorretta da idonea attività istruttoria, l'individuazione delle "migliori tecniche disponibili" (così T.A.R. Piemonte, II, 26.7.2007, n. 2866).

Sempre da un punto di vista generale, si osserva che le doglianze dei ricorrenti assumono a riferimento la relazione ARPAL 10.4.2008, n. 26927 (doc. 2 delle produzioni 6.5.2010 di parte ricorrente).

Si tratta di una relazione redatta nell'ambito del monitoraggio previsto dal programma triennale dei controlli ex art. 27 L.R. n. 20/2006 (e, dunque, ad altri fini), che si limita a rappresentare la situazione dello stabilimento nell'anno 2007, e non contiene indicazioni prescrittive ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, per le quali occorre invece fare riferimento all'allegato D all'A.I.A..

Ciò posto in termini generali, rispetto al secondo motivo di ricorso (2a - emissioni) si osserva che il citato allegato D all'A.I.A. contiene una sezione (n. 2) dedicata alle emissioni in atmosfera, contenente specifiche prescrizioni, unitamente al cronoprogramma degli interventi.

Il punto è che, rispetto a tali prescrizioni (aventi, a differenza della relazione ARPAL 10.4.2008, natura prescrittiva), non sono sollevati specifici rilievi, sicché la censura appare generica.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in merito alle emissioni diffuse dalla torcia generale (motivo 2b).

Anche in questo caso, il paragrafo 2.5 dell'allegato D contiene precise prescrizioni (quali il progetto di implementazione dello sfruttamento del gas di cokeria, onde migliorare il recupero energetico dello stesso, da realizzarsi entro il 31.12.2010, o il calcolo

tramite gestione software del quantitativo di gas di cokeria che viene mandato alla combustione nella torcia generale, con contabilizzazione mensile dello stesso) che non sono oggetto di specifiche censure.

Quanto al riutilizzo delle melme (motivo n. 3), appare dirimente il rilievo che si tratta di sottoprodotti o residui di lavorazione (art. 184-bis D. Lgs. n. 152/2006), sicché non ne è vietato il riutilizzo, che anzi risponde al principio generale di cui all'art. 3 comma 1 lett. c del D. Lgs n. 59/2005.

Quanto al mancato controllo in continuo delle emissioni (motivo n. 4), i ricorrenti non hanno indicato la norma tecnica di riferimento (BAT) che lo imporrebbe per le cokerie.

Del resto, non può neppure censurarsi il riferimento, operato in motivazione (cfr. p. 7 dell'autorizzazione), alla gravosità in termini economici di un tale sistema di monitoraggio in continuo a fronte del suo carattere non particolarmente indicativo, posto che, nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto – tra l'altro – del fatto che le stesse siano “sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli” (art. 2 comma 1 lett. o n. 2 D. Lgs. n. 59/2005).

Da ultimo, circa l'utilizzo delle acque reflue (motivo n. 5), le linee guida adottate con D.M. 31.1.2005 vietano il reimpiego di acqua con un rilevante carico organico quale, ad esempio, l'effluente derivante dal sistema di depurazione dei reflui del sistema di trattamento del gas di cokeria, cioè le acque derivanti dallo spegnimento e raffreddamento del prodotto.

Nel caso di specie, però, non è provato che le acque dello scarico SP1 derivino dal sistema di trattamento del gas di cokeria.

Secondo le precisazioni fornite dalla difesa della Provincia e della controinteressata – non efficacemente confutate sul punto - le acque in questione avrebbero provenienza diversa (p.e., pluviale), e comunque sono preventivamente trattate nel depuratore biologico, onde devono presumersi prive di “rilevante carico organico”.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore della Provincia di Savona, in € 2.000,00 (duemila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore dell'A.R.P.A.L. – Agenzia regionale per la protezione

dell'ambiente ligure ed in € 2.000,00 (duemila) oltre I.V.A. e C.P.A.  
in favore della società Italiana Coke s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  
amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9  
febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)